



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 ottobre 2012 (26.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0065 (COD)**

**14790/12
ADD 2**

**MAR 123
TRANS 327
SOC 816
CODEC 2348**

ADDENDUM ALLA RELAZIONE

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. prop. Comm.: 8241/12 MAR 38 TRANS 106 SOC 242

n. doc. prec.: 14489/12 MAR 118 TRANS 316 SOC 800 CODEC 2282

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle responsabilità dello Stato di bandiera ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/13/CE del Consiglio recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE
- Orientamento generale

Si allega per le delegazioni una dichiarazione della Slovenia sulla proposta in oggetto da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.

Dichiarazione della Repubblica di Slovenia

"La Repubblica di Slovenia mantiene una riserva generale sulla proposta, in particolare sulla questione della base giuridica prescelta e il meccanismo di attuazione.

La Repubblica di Slovenia sostiene che, poiché la direttiva proposta è volta ad attuare o piuttosto ad integrare la direttiva 2009/13/CE (adottata sulla base dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato CE, ora articolo 155, paragrafo 2, del TFUE), che a sua volta applica e completa un accordo tra le parti sociali che attua la convenzione sul lavoro marittimo del 2006, sarebbe stato più logico modificare la direttiva 2009/13/CE su questa stessa base giuridica, o almeno modificare la direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera.

A parere della Repubblica di Slovenia tale impostazione sarebbe più conforme ai principi che orientano la scelta della base giuridica e ai principi del miglioramento della regolamentazione, della semplificazione e della trasparenza.

La Repubblica di Slovenia ritiene che l'impostazione adottata nell'orientamento generale non risolva adeguatamente la questione e che gli Stati membri incontreranno difficoltà nell'attuare la direttiva nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali."
